



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 09/07/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 10/03/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli altri oneri dalla medesima pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio; quota non godute in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in complessivi € 1.049,07, oltre interessi e spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

- il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e che la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione;
- in particolare, le commissioni di gestione era state rimborsate per la parte non maturata applicando il criterio del costo ammortizzato in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- le commissioni di attivazione, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria avevano invece natura di oneri *upfront* e, come tali, non erano suscettibili di rimborso;
- ciò nondimeno, in sede di riscontro al reclamo, aveva offerto *pro bono pacis* alla parte ricorrente un ulteriore rimborso di € 277,03, che era stato rifiutato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha quindi chiesto al Collegio:

- in via principale di non accogliere il ricorso;
- in via subordinata, di limitare gli effetti dell'accoglimento della domanda al rimborso dell'ulteriore somma di € 277,03, già offerta alla parte ricorrente.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento ai consumatori si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile nei rapporti tra privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le *“commissioni di attivazione”*, che remunerano, tra le altre, attività relative al *“passaggio ad altre amministrazioni”*;
- in merito alle *“commissioni di gestione pratica”*, dovute per l'attività di gestione del finanziamento, il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal cliente indica l'importo delle stesse addebitato dall'intermediario in corrispondenza con la scadenza di ciascuna rata del finanziamento;
- dal conteggio di estinzione anticipata risulta che l'importo rimborsato alla parte ricorrente con riferimento a tali commissioni, pari ad € 88,23, è stato correttamente calcolato sulla base del valido criterio contrattuale, sommando le quote di tale commissione risultanti dal piano di ammortamento e non ancora maturate;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- detto rimborso deve pertanto ritenersi soddisfacente;
- in merito alle “*commissioni di intermediazione*” le stesse hanno carattere di onere *upfront*, poiché remunerano l’attività svolta dall’intermediario che è intervenuto unicamente nella fase di conclusione del contratto.

In considerazione di quanto precede, e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Importo del prestito	€ 16.820,29	Tasso di interesse annuale	6,85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	194,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	42,50%
Data di inizio del prestito	01/03/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	20,61%

rate pagate	69	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				350,00	Upfront	20,61%	72,12		72,12
B) Commissioni di attivazione				814,80	Recurring	42,50%	346,29		346,29
C) Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	88,23	88,23	0,00
F) Costi di intermediazione				1.303,68	Upfront	20,61%	268,63		268,63
								TOTALE:	687,04

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore di parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali sopportate dalla parte ricorrente, dato il carattere seriale del merito del ricorso che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/12);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 687,04, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA